

## **Circolare del 04/11/1998 n. 258 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. I**

Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 1998. Avvisi di accertamento parziale automatizzati emanati dai Centri di servizio. Adempimenti dei Centri e degli Uffici.

### **Sintesi:**

**Sintesi:** La circolare illustra le attività poste in essere a livello centrale e le modalità operative di esercizio dell'azione di accertamento da parte dei centri di servizio nonché gli adempimenti specifici cui sono tenuti gli Uffici delle Entrate e delle Imposte Dirette.

### **Testo:**

#### 1. Premessa.

Il regolamento di attuazione degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, ha previsto, all'articolo 40, le competenze per i Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette.

In particolare con la predetta disposizione normativa è attribuita, anche ai Centri di servizio, la competenza alla emanazione degli avvisi di accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 73, comma 6, del citato regolamento n. 287 del 1992, le nuove competenze dovevano essere conferite ai Centri di servizio dalla data di attivazione degli uffici delle entrate, che come è noto, sono in fase di progressiva istituzione.

Tuttavia, al fine di accelerare il processo di riforma, con il decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1997, n. 423, al predetto comma 5 dell'articolo 73 è stato aggiunto il seguente periodo:

"Per motivate esigenze funzionali i Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quelli dell'attivazione degli uffici delle entrate".

Conseguentemente con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 29 dicembre 1997 tutti i Centri di servizio attualmente istituiti sono stati attivati il 1 gennaio 1998 con le competenze previste dal citato articolo 40 del D.P.R. n. 287 del 1992 ed esercitano le stesse anche con riguardo ai rapporti pendenti alla predetta data.

Il quadro normativo delineato consente pertanto ai Centri di servizio di esercitare già nel corso del 1998 le competenze in materia di accertamento parziale, previsto dal citato articolo 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In tale contesto la Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'esercizio finanziario 1998, adottata dal Signor Ministro delle finanze con decreto del 5 marzo 1998, ha espressamente previsto anche per i Centri di servizio l'emanazione di avvisi di accertamento parziale automatizzati, predisposti sulla base dei criteri già individuati nel documento programmatico emanato per il 1997.

Al riguardo nel corso della riunione seminariale tenutasi il 17 e 18 giugno u.s., alla quale hanno partecipato sia funzionari dei Centri che delle Direzioni regionali, sono state esaminate tutte le problematiche interpretative relative alla gestione dell'istituto in argomento, sono state illustrate le relative procedure informatiche utilizzate ordinariamente dagli uffici e quelle predisposte espressamente per i Centri di servizio; è stata altresì distribuita documentazione divulgativa e formativa utile per la formazione in sede locale per l'esercizio dei nuovi compiti.

Con la presente circolare sono illustrate le attività poste in essere a livello centrale e le modalità operative di esercizio dell'azione di accertamento da parte dei Centri di servizio nonché gli specifici adempimenti cui sono tenuti gli uffici delle entrate e delle imposte dirette.

I contenuti di seguito riportati costituiscono, altresì, utile riferimento per le medesime attività svolte da tali ultimi uffici.

#### 2. Ambito di operatività.

Come già precisato, l'articolo 40 del D.P.R. n. 287 del 1992 attribuisce ai Centri di servizio la competenza all'emanazione di avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41 bis del D.P.R. 600 del 1973, nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nell'ambito territoriale di competenza di ciascuno di essi.

L'attivazione dei Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette e la connessa attribuzione delle competenze in materia di accertamento parziale non esclude, ovviamente, la medesima competenza degli uffici delle entrate e, nelle more della loro attivazione sull'intero territorio nazionale, degli uffici distrettuali delle imposte dirette; conseguentemente l'attività in argomento sarà svolta sia dai Centri di

servizio che dai citati uffici.

Si rende pertanto necessario individuare precisi limiti all'azione amministrativa coerenti con gli indirizzi già fissati con la predetta Direttiva generale ed assicurare certezza agli ambiti di operatività di ciascuno degli uffici impegnati nell'attività di accertamento al fine di evitare sovrapposizioni che nuocerebbero alla efficacia della complessiva azione amministrativa.

E' altresì necessario adottare criteri di gradualità nella attribuzione delle nuove competenze ai Centri al fine di consentire una sufficiente fase di rodaggio e di non pregiudicare il piano di recupero dell'arretrato in corso di definizione e già in parte in fase di realizzazione.

Ne consegue, in questa fase, l'opportunità che i Centri esercitino le competenze loro attribuite esclusivamente nei confronti dei contribuenti interessati dagli avvisi di accertamento parziale automatizzati.

Sono state pertanto individuate le tipologie di accertamento suscettibili di una più efficiente gestione da parte dei Centri di servizio, che si elencano di seguito, tutte caratterizzate per essere fondate sull'esito dell'incrocio dei dati risultanti dalle dichiarazioni o da documenti fiscali presentati dai contribuenti:

- . società di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni I.Lo.R. di cui all'articolo 120 del T.U.I.R. con riferimento ai soci che non svolgono attività prevalente nella società stessa;
- . soci di società o associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R. che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputabili sulla base delle dichiarazioni delle società cui partecipano;
- . collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa;
- . persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali.

In particolare al fine di conseguire un efficace impiego delle risorse, tenuto conto anche delle altre attività di competenza dei Centri di servizio e dell'impatto dell'attività in argomento sulla operatività degli stessi, sono state adottate ulteriori determinazioni diversificate, come di seguito esplicitate, che consentono una razionale assegnazione degli avvisi in relazione alle numerosità di ciascuno di essi.

In primo luogo si evidenzia che sono trasmessi solo gli accertamenti per il periodo di imposta 1992 nei confronti dei contribuenti che, per detto periodo, hanno il domicilio fiscale in tutti o in alcuni dei comuni ubicati nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

In secondo luogo si precisa che sono stati adottati diversificati ambiti territoriali di competenza per ciascun Centro in relazione alle predette finalità.

I Centri di servizio, di seguito elencati, provvedono, pertanto, all'esame ed alla notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni ubicati nell'ambito territoriale degli uffici delle entrate o delle imposte dirette delle regioni indicate a fianco di ciascuno di essi.

-----  
CENTRI DI SERVIZIO

UFFICI UBICATI NELLA REGIONE

BARI  
GENOVA  
PALERMO  
PESCARA  
VENEZIA

BASILICATA - PUGLIA  
LIGURIA  
SICILIA  
ABRUZZO - MARCHE - MOLISE  
FRIULI - VENETO

I Centri di servizio, di seguito elencati, provvedono alle medesime attività relative ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni ubicati nell'ambito territoriale degli uffici indicati a fianco di ciascuno di essi.

-----  
CENTRO DI SERVIZIO

UFFICIO DELLE ENTRATE O DELLE IMPOSTE DIRETTE

BOLOGNA (1)

BOLOGNA 1, 2, 3, 4  
CARPI  
FIDENZA  
GUASTALLA  
IMOLA  
MIRANDOLA  
PAVULLO NEL FRIGNANO  
PIACENZA  
REGGIO NELL'EMILIA  
RIMINI 1 E 2  
SASSUOLO

-----  
ROMA

ROMA

-----  
SALERNO

NAPOLI

-----  
TORINO

TORINO  
-----

TRENTO (1)

BORGO VALSUGANA  
CAVALESE  
CLES  
MEZZOLOMBARDO  
RIVA DEL GARDA  
TIONE DI TRENTO  
TRENTO  
-----

(1) Limitatamente al primo criterio elencato il Centro di servizio di Bologna provvede alla trattazione degli avvisi di accertamento parziale per tutta la regione Emilia-Romagna e il Centro di servizio di Trento per tutta la regione Trentino-Alto Adige.

Restano di competenza degli uffici delle entrate o delle imposte dirette tutti gli adempimenti connessi all'esame e conseguente notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel proprio distretto di competenza sia per criteri diversi da quelli elencati, sia per gli ambiti territoriali diversi da quelli sopra indicati.

Sono, in ogni caso, di competenza degli uffici delle entrate o delle imposte dirette gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, predisposti e trasmessi direttamente dal Centro informativo del Dipartimento, ancorche' relativi ai criteri ed agli ambiti territoriali sopraindicati, nelle seguenti ipotesi:

- . presenza al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria dell'informazione relativa ad un controllo, anche parziale, nei confronti del medesimo contribuente e per il periodo d'imposta interessato;
- . presenza al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria dell'informazione di un accertamento con adesione per anni pregressi nei confronti del medesimo contribuente e per il periodo d'imposta considerato, ovvero di un accertamento con adesione per anni pregressi nei confronti del medesimo contribuente e per un precedente periodo d'imposta nel quale risulti dichiarata una perdita d'impresa a contabilita' ordinaria;
- . maggior reddito accertato ai fini dell'I.R.Pe.F. o dell'I.Lo.R. superiore a 50 milioni;
- . elaborazione di un precedente avviso di accertamento parziale automatizzato per il medesimo contribuente e per il periodo d'imposta interessato; in tale caso l'ufficio competente provvede ad esaminare tutti gli avvisi prodotti dal sistema informativo, integrandoli ovvero procedendo al controllo ordinario nei confronti del contribuente.

Il predetto indirizzo operativo, e', ovviamente, perseguito a condizione che il Centro di Servizio non abbia gia' provveduto alla notifica dell'avviso ad esso inviato.

Saranno altresì assicurati gli opportuni contatti al fine di conseguire una efficace gestione dell'attivita' di controllo.

### 3. Illustrazioni dei criteri.

Come gia' evidenziato al precedente paragrafo 2 i criteri individuati sono caratterizzati per essere fondati sull'incrocio tra i dati risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti fiscali presentati dai contribuenti.

Si illustrano di seguito per ciascun criterio le finalita' perseguite e le fonti informative a base degli incroci effettuati.

#### 3.1 Societa' di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni ILOR ex art. 120 del T.U.I.R..

Il criterio e' volto ad evidenziare il maggior reddito imponibile ai fini I.Lo.R. per le societa' di persone che hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 120 del T.U.I.R. con riferimento a soci che non svolgono la propria attivita' prevalente nella societa' stessa; per tali soci, pertanto, l'attivita' prestata nella societa' non rappresenta quella prevalente. Allo scopo di evidenziare le deduzioni operate in modo indebito viene considerata non prevalente l'attivita' svolta nella societa', oggetto dell'avviso di accertamento, da parte di soci:

- che hanno chiesto nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., relativamente ai redditi agrario, d'impresa o dall'allevamento;
- che hanno chiesto nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., relativamente a redditi di partecipazione in aziende coniugali non gestite in forma societaria o in gruppi europei di interesse economico;
- che hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni, o di lavoro autonomo non occasionale di importo superiore al reddito di partecipazione nella societa', risultante dalla dichiarazione.

Per la selezione dei soggetti e la formulazione degli avvisi di accertamento sono, pertanto, utilizzati i dati contenuti:

- . nelle dichiarazioni dei redditi mod. 750 delle societa' di persone, dalle quali sono desunti gli importi delle deduzioni ILOR evidenziate dalla

societa';  
. nelle dichiarazioni dei redditi modd. 740 e 730 dei soci con occupazione prevalente con riferimento ai quali la societa' ha operato la deduzione.

Il maggior reddito imponibile ai fini I.Lo.R. delle societa' viene calcolato sommando tutte le deduzioni non spettanti evidenziate, fino a concorrenza del totale delle deduzioni ex art. 120 indicato nel quadro "O" del mod. 750 (Determinazione del reddito ai fini I.Lo.R.).

3.2 Soci di societa' o associazioni che non hanno dichiarato i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle societa' cui partecipano.

Il criterio in esame ha lo scopo di evidenziare i redditi di partecipazione non dichiarati in tutto o in parte da soggetti, persone fisiche, soci di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., e loro imputabili sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni delle societa' o associazioni cui partecipano.

La selezione dei contribuenti e la predisposizione degli avvisi avviene sulla base degli incroci tra i dati contenuti:

. nelle dichiarazioni mod. 750 presentate dalle societa' di persone e associazioni tra artisti e professionisti;  
. nel quadro H delle dichiarazioni mod. 740 dei soci o degli associati.

Il maggior reddito di partecipazione imputabile ai singoli soci o associati e' determinato confrontando le quote imputate dalle societa' o associazioni con:

- il dettaglio delle singole partecipazioni indicate dal socio o associato nel quadro H se questo risulta correttamente compilato;  
- il reddito di partecipazione complessivo negli altri casi.

Sono altresì riconosciute le quote di maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni delle societa' o associazioni relative ai maggiori redditi accertati.

3.3 Collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa.

Il criterio in esame e' volto ad individuare i collaboratori di impresa familiare che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, come reddito di partecipazione, le quote del reddito d'impresa loro imputabili, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., risultanti dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa.

La selezione dei contribuenti e la predisposizione degli avvisi e' effettuata sulla base degli incroci tra i dati contenuti:

. nei prospetti "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" dei quadri "F" e "G" dei modd. 740 dei titolari delle imprese familiari;  
. nel quadro H delle dichiarazioni dei redditi mod. 740 dei collaboratori familiari.

Il maggior reddito accertato e' pari alla differenza tra il reddito imputabile al collaboratore e quello da lui dichiarato.

E' altresì riconosciuta la quota di maggiori ritenute risultanti dalla dichiarazione dell'imprenditore relativa al maggiore reddito accertato.

3.4 Persone fisiche che non hanno dichiarato utili loro corrisposti da societa' di capitali.

Il criterio ha la finalita' di individuare i contribuenti, persone fisiche, che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte gli utili corrisposti da societa' di capitali.

Per la selezione dei contribuenti e la predisposizione degli avvisi di accertamento sono utilizzati i dati contenuti:

. nei modelli 770/G presentati dalle societa' a responsabilita' limitata e nei modelli RAD;  
. nel quadro I delle dichiarazioni dei redditi mod. 740 dei percettori delle somme.

Gli incroci e le conseguenti elaborazioni tengono conto degli utili e dei dividendi distribuiti e di quelli dichiarati dai percettori stessi e pertanto il maggior reddito di capitale e' calcolato sulla base della differenza tra i predetti valori; il credito di imposta e' riconosciuto nei limiti previsti dall'articolo 14 del T.U.I.R..

4. Contenuto degli avvisi.

Gli avvisi di accertamento in argomento sono predisposti dal Centro informativo del Dipartimento sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, provvedendo a determinare le maggiori imposte o il contributo dovuti e le connesse sanzioni.

Di seguito sono descritte le scelte adottate al fine di consentire agli uffici operativi il piu' agevole esame ed i connessi riscontri degli avvisi prima della notifica ai contribuenti interessati.

4.1 Imposte e contributo dovuti.

Nella predisposizione degli avvisi sono effettuate le elaborazioni necessarie a determinare la maggiore I.R.Pe.F. accertata, nonche' la maggiore I.Lo.R. ed il maggiore contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale accertati qualora i maggiori redditi oggetto dell'avviso di accertamento siano imponibili anche ai fini di ciascuno di essi.

Si evidenzia che l'I.R.Pe.F. accertata e' determinata sottraendo

dall'imposta corrispondente all'imponibile accertato le detrazioni, ritenute e crediti d'imposta e che la maggiore I.R.Pe.F. accertata rappresenta la differenza fra detto importo e quello risultante dalla liquidazione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Anche la maggiore imposta locale sui redditi ed il maggiore contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale sono calcolati con i medesimi criteri tenuto conto delle relative specificita'.

In particolare il maggior contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e' calcolato tenendo conto della tipologia di contribuente interessato (mutuato ovvero non mutuato) e del conseguente diritto alla "franchigia" spettante ai soli contribuenti mutuati.

Non di meno si rende necessario un attento riscontro delle posizioni soggettive al fine di evitare una erronea determinazione del contributo dovuto nelle limitate ipotesi che le informazioni disponibili al sistema informativo non consentano di individuare con certezza la posizione del contribuente ai fini previdenziali con le connesse conseguenze circa la determinazione del contributo dovuto.

#### 4.2 Sanzioni.

Nella predisposizione degli avvisi di accertamento parziale automatizzati sono determinate anche le sanzioni pecuniarie da irrogare tenendo conto del quadro normativo complessivamente vigente a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1 aprile 1998, dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472 e n. 471, il primo relativo alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie ed il secondo di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Per completezza di trattazione si evidenzia che i predetti decreti legislativi sono stati oggetto di integrazione e correzione con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

Le disposizioni generali sono state gia' oggetto di commento con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento.

Per gli aspetti che rilevano in questa sede, si precisa che nella individuazione delle sanzioni pecuniarie da irrogare sono state in particolare considerate le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 3, e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, e che le stesse sono state tutte determinate nelle misure minime previste.

Come e' noto, l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 prevede l'applicazione della legge piu' favorevole nelle ipotesi in cui la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e quelle posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse.

La predetta previsione assume particolare rilievo, per la materia in argomento, relativamente alle fattispecie di omessa e di incompleta dichiarazione nonche' di indebite deduzioni.

- a) omessa dichiarazione: l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l'applicazione di una sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Le nuove misure minime e massime rapportate all'imposta dovuta sono entrambe inferiori a quelle previste dall'art. 46, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; viceversa il nuovo ammontare minimo della sanzione e' piu' elevato rispetto al precedente (L. 500.000 in luogo di u00B7L. 300.000). In fase di elaborazione degli avvisi di accertamento e' stata valutata, caso per caso, la norma piu' favorevole da applicare; in via esemplificativa, si precisa che l'art. 46, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e' stato applicato limitatamente alle situazioni nelle quali l'ammontare delle imposte dovute e' pari o inferiore a u00B7L. 250.000.
- b) incompleta dichiarazione: l'art. 4 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che le dichiarazioni incomplete, previste dall'art. 46, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 471. Conseguentemente, in tutte le ipotesi di incompleta dichiarazione la sanzione e' stata determinata applicando le nuove misure previste (dal cento al duecento per cento), in quanto piu' favorevoli rispetto a quelle indicate all'art. 46, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (da due a quattro volte).
- c) indebite deduzioni: l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l'applicazione di una sanzione dal cento al duecento per cento delle maggiori imposte o della differenza del credito anche nei casi in cui nella dichiarazione sono esposte indebite deduzioni dall'imponibile.

Pertanto, in tutte le ipotesi di indebita fruizione delle deduzioni I.Lo.R. ex art. 120 del T.U.I.R. la sanzione e' stata determinata applicando le predette nuove misure, in quanto piu' favorevoli rispetto a quelle previste dall'art. 49 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta).

Relativamente alla fattispecie di infedele dichiarazione, non essendo state modificate le misure edittali minime e massime della sanzione, sono

state invece applicate le disposizioni previste dall'art. 46, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, compresa ovviamente la riduzione della sanzione alla meta' quando la maggiore imposta e' inferiore ad un quarto di quella accertata.

Nei casi in cui l'omessa o la carente dichiarazione di un reddito rilevano ai fini di piu' tributi, nella determinazione delle sanzioni si e' tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione.

Al riguardo, si illustra il procedimento seguito nella determinazione della sanzione nell'ipotesi in cui i maggiori redditi accertati rilevano ai fini di piu' tributi (I.R.Pe.F., I.Lo.R. e contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale):

- . in relazione a ciascun tributo sono calcolate le sanzioni minime e massime irrogabili;
- . la sanzione minima di importo piu' elevato e' aumentata di un quinto ai sensi dell'art. 12, comma 3, ed il relativo risultato costituisce la sanzione base sulla quale e' operato l'aumento di un quarto, ai sensi dell'art. 12, comma 1;
- . l'ammontare dell'unica sanzione scaturente dai calcoli illustrati e' riportato, nel prospetto relativo alle sanzioni, in corrispondenza del tributo per il quale era irrogabile la sanzione minima di importo piu' elevato; cio' consente di individuare sia la sanzione alla quale sono riferiti gli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, sia il codice tributo che il contribuente deve utilizzare per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ove lo stesso si avvalga degli istituti di definizione illustrati nel successivo paragrafo 4.3;
- . quando l'ammontare dell'unica sanzione derivante dai calcoli illustrati e' superiore a quello risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, tenuto conto della previsione di cui al comma 7 dello stesso art. 12, sono irrogate le sanzioni minime per ciascuna violazione, evidenziate nell'apposito prospetto in corrispondenza del relativo tributo; in tal caso il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione, ove ci si avvalga degli istituti di definizione predetti, e' individuabile in quello relativo alla sanzione di maggiore importo.

Negli avvisi predisposti dal sistema informativo e' inoltre riportata una sufficiente motivazione dei criteri adottati nella determinazione delle sanzioni irrogate, l'eventuale applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, ovvero, in alternativa, del comma 7 del medesimo articolo.

Cio' consentira' ai contribuenti interessati di avere cognizione del procedimento adottato dall'Amministrazione avuto riguardo anche alla prescrizione dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 472, che impone, a pena di nullita', l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione.

Nelle ipotesi che vengano predisposti avvisi di accertamento parziali c.d. "manuali", illustrati al successivo paragrafo 5.4, i Centri di servizio si atterranno ai criteri sopra illustrati nella determinazione ed irrogazione delle sanzioni.

4.3 Avvertenze per i contribuenti.

Gli avvisi di accertamento parziale sono corredati di specifiche avvertenze ai contribuenti finalizzate ad evidenziare due istituti, che consentono specifiche riduzioni delle sanzioni nonche' le modalita' per la proposizione dei ricorsi avverso gli accertamenti stessi; sono inoltre riportate le informazioni relative al potere di iscrizione a ruolo sia nelle ipotesi di mancata impugnazione dell'atto non accompagnata dal versamento di quanto dovuto, sia nelle ipotesi di proposizione del ricorso.

In particolare, per quanto attiene agli istituti che consentono la riduzione delle sanzioni si pongono in evidenza, di seguito, i tratti caratteristici di ciascuno di essi.

A) Il primo istituto, previsto dall'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, consente ai contribuenti di beneficiare della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate a condizione che provvedano al pagamento, entro i termini della proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute a seguito dell'accertamento, tenuto conto di detta riduzione. In ogni caso le sanzioni dovute non possono essere inferiori ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Ulteriori e piu' dettagliate illustrazioni della norma in argomento sono state fornite con la circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997.

Si evidenzia che la disposizione normativa e' stata oggetto di modifica, con l'articolo 21, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 429. In particolare il comma 2 del citato articolo 15 e' stato modificato al fine di ampliarne i benefici previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 ed equiparando sostanzialmente gli effetti della acquiescenza a quelli che derivano dall'accertamento con adesione. Anche le predette modifiche sono state gia' oggetto di commento con la circolare n. 8/E del 14 gennaio 1998 alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento.

Da ultimo con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 sono state

apportate ulteriori modificazioni al citato articolo 15, nell'ambito delle piu' generali modifiche al sistema sanzionatorio, al fine di armonizzare l'istituto con quelli similari, quale ad esempio quello disciplinato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Tale ultima modifica e' stata oggetto di trattazione con la circolare 180/E del 10 luglio 1998, con nota di commento all'articolo 12.

B) Il secondo istituto, previsto dal predetto articolo 17, al comma 2, consente la definizione delle sole sanzioni, mediante il pagamento, entro sessanta giorni, di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. L'istituto non comporta acquiescenza rispetto al tributo ne' produce gli ulteriori benefici previsti dall'articolo 2 commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 218 del 1997. E' pertanto rilevante la differenza degli effetti rispetto a quanto previsto dall'articolo 15 sopra citato.

Nelle avvertenze sono inoltre riportate le modalita' per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento con la indicazione della commissione tributaria competente e dell'ufficio tributario parte nel processo tributario, che ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, e' l'ufficio delle entrate (o delle imposte dirette) al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso come sara' meglio precisato nel prosieguo della presente circolare.

Sulla base delle diverse imposte o contributo accertati e del tipo di sanzioni irrogate sono previste specifiche tipologie di avvertenze che tengono conto del complessivo quadro normativo e dei conseguenti adempimenti dei contribuenti per avvalersi, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. n. 218.

I testi delle avvertenze, riportati anche in allegato alla presente circolare, si differenziano in relazione alla casistica di seguito elencata:

- . avvisi contenenti anche l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e con applicazione dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 472/97, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni (allegato 1);
- . avvisi contenenti anche l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e con applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 472/97, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni (allegato 2);
- . avvisi senza l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e con applicazione dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 472/97, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni (allegato 3);
- . avvisi senza l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e con applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 472/97, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni (allegato 4);
- . avvisi relativi all'accertamento della sola I.R.Pe.F. o della sola I.Lo.R. (allegato 5);
- . avvisi relativi ai contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione, contenenti anche l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con applicazione della sanzione minima prevista dal decreto legislativo n. 471/97 ovvero dal D.P.R. n. 600/73 (allegato 6);
- . avvisi relativi ai contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione, senza l'accertamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con applicazione della sanzione minima prevista dal decreto legislativo n. 471/97 ovvero dal D.P.R. n. 600/73 (allegato 7).

#### 5. Attivita' istruttoria.

Come e' stato illustrato dal precedente paragrafo 4, gli avvisi di accertamento parziale automatizzati sono predisposti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria con analitiche motivazioni per ciascun criterio di incrocio, con la indicazione dei relativi dati contabili e con le specifiche motivazioni connesse alla determinazione e irrogazione delle sanzioni calcolate sulla base delle maggiori imposte dovute e dell'eventuale contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

I Centri di servizio provvederanno ad esaminare gli avvisi stessi e le dichiarazioni cui si riferiscono al fine di verificare che tutti gli elementi oggetto dell'azione di accertamento non siano stati gia' dichiarati in tutto o in parte dai contribuenti interessati ovvero che eventuali errori di acquisizione possano inficiare la validita' dell'avviso stesso.

Ai fini della notifica, giova in particolare precisare che negli avvisi di accertamento e' riportato l'ultimo domicilio fiscale del contribuente, quale risulta dagli archivi del sistema informativo.

Viceversa in calce alle avvertenze per il contribuente e' riportata l'indicazione dell'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competente sia per la gestione del contenzioso che per le informazioni al contribuente. La individuazione di detto ufficio e' determinata, ovviamente, sulla base del domicilio fiscale del contribuente per il periodo d'imposta al quale si

riferisce l'accertamento.

I riscontri effettuati possono determinare quattro possibili esiti del controllo che si riportano nei successivi punti; a ciascuno di essi corrisponde apposita transazione da comunicare al sistema informativo.

Si sottolinea al riguardo la necessita' della puntuale trasmissione dell'esito al sistema informativo al fine di procedere al costante aggiornamento della corrispondente base informativa.

Sara' in tal modo consentito agli uffici delle entrate o delle imposte dirette di conoscere le varie fasi di lavorazione dei controlli per i connessi impatti sull'eventuale attivita' istruttoria in corso nei confronti del medesimo contribuente.

La medesima informazione sara' fornita dal sistema informativo ai Centri di servizio ove gli uffici periferici abbiano gia' iniziato un controllo nei confronti del medesimo contribuente.

#### 5.1 Controlli con esito positivo.

Nell'ipotesi in argomento si ricomprendono tutti i casi per i quali i riscontri effettuati consentono di ritenere fondati gli elementi a base dell'avviso di accertamento.

Per detti avvisi e' consentito modificare esclusivamente i dati anagrafici e di residenza del contribuente nonche' le indicazioni dell'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competente per la gestione del contenzioso e per l'assistenza al contribuente, a condizione che l'ufficio effettivamente competente sia ricompreso nei criteri di assegnazione indicati al precedente paragrafo 2.

Tali modifiche infatti non incidono sugli elementi e sulle motivazioni degli avvisi nonche' sui conseguenti esiti contabili; le stesse, trasmesse al sistema informativo, consentono la stampa di un nuovo avviso con la corretta indicazione dei predetti dati.

#### 5.2 Controlli con esito negativo.

Per controlli con esito negativo devono intendersi quelle posizioni per le quali i riscontri effettuati consentono di ritenere totalmente infondato l'avviso di accertamento in quanto tutti gli elementi a base dello stesso risultano dichiarati ovvero non sono imputabili al contribuente stesso.

#### 5.3 Controlli non utilizzabili (non esitabili).

Per controlli non utilizzabili si intendono i casi di seguito esplicitati:

- . incompetenza territoriale del Centro di servizio in quanto il domicilio fiscale del contribuente, per il periodo d'imposta al quale si riferisce l'accertamento, non e' ricompreso nell'ambito territoriale di un ufficio delle entrate o delle imposte dirette secondo i criteri di assegnazione indicati al precedente paragrafo 2;
- . specifica richiesta del fascicolo da parte dell'ufficio delle entrate o delle imposte dirette nell'ipotesi di un'attivita' istruttoria in corso nei confronti del medesimo contribuente per lo stesso periodo d'imposta ovvero per integrare piu' avvisi di accertamento parziale automatizzati predisposti dal sistema informativo;
- . presenza di segnalazione, all'atto della trasmissione al sistema informativo dell'esito positivo del controllo, dell'esistenza di un controllo nei confronti del medesimo contribuente per lo stesso periodo d'imposta.

Si precisa al riguardo che il fascicolo deve essere trasmesso esclusivamente ad un ufficio delle entrate o delle imposte dirette essendo esclusa la possibilita' di invio ad altro Centro di servizio.

#### 5.4 Controlli manuali.

Nel corso dell'attivita' istruttoria potrebbe emergere la necessita' di apportare modifiche agli avvisi predisposti dal sistema informativo.

In particolare ove si renda necessario modificare i dati contabili dichiarati o il dato contabile relativo al reddito accertato, le motivazioni gia' predisposte ovvero le sanzioni gia' calcolate, i Centri di servizio provvederanno a predisporre un nuovo avviso di accertamento mediante le apposite ordinarie procedure, effettuando altresì la transazione in argomento.

A tal riguardo sono gia' state inviate le apposite istruzioni di servizio per l'utilizzo delle procedure disponibili al sistema informativo.

In questa sede si pone in evidenza la necessita' di motivare adeguatamente gli avvisi di accertamento, con particolare riferimento agli elementi utilizzati ed agli aspetti sanzionatori con la indicazione, a tal ultimo riguardo, dei criteri di determinazione della sanzione.

Sara' cura altresì dei Centri di servizio precisare nelle motivazioni che nella fattispecie in esame si rende applicabile l'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 nonche' gli estremi della segnalazione del Centro informativo quale presupposto dell'applicabilita' delle norme stesse.

Sara' inoltre indicato che il Centro di Servizio procede sulla base dei poteri conferiti dall'articolo 40 del D.P.R. 27 marzo 1982, n. 287.

#### 6. Notifica degli avvisi.

Si sottolinea l'importanza degli aspetti connessi alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, nonche' dei termini decadenziali previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 600 che per il periodo d'imposta 1992



scadono il prossimo 31 dicembre, ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il 31 dicembre 1999.

Per quanto attiene alle modalita' di notifica si pone in evidenza che, oltre a quelle previste dall'articolo 60 del citato D.P.R. 600, gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Si precisa che la data di notifica degli avvisi deve essere trasmessa al sistema informativo con tempestivita' al fine di un costante aggiornamento dei dati e per la consuntivazione dell'attivita'.

7. Esiti dell'attivita' di accertamento.

7.1 Acquiescenza del contribuente.

Sono gia' state poste in evidenza le possibilita' di definizione consentite al contribuente a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

In particolare, qualora il contribuente si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, fara' pervenire al Centro di servizio l'attestato di pagamento, i cui estremi, previa verifica della congruita' dello stesso, saranno acquisiti al sistema informativo.

In assenza di pagamento si provvedera' alla iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'intero importo dovuto a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi.

7.2 Impugnazione dell'avviso.

Qualora il contribuente proponga ricorso avverso l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. n. 602, sara' limitata ad un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato nonche' dei relativi interessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Al riguardo si evidenzia che, per effetto delle modifiche apportate al predetto articolo 15 dall'articolo 62-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'importo di un terzo sopracitato e' stato elevato alla meta' in caso di accertamento parziale.

Detta elevazione ha effetto dal periodo d'imposta 1993, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo 62-quinquies.

L'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzioni, a seguito delle decisioni delle commissioni tributarie saranno operate nelle misure previste dall'articolo 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Per quanto attiene al procedimento contenzioso si premette che avverso gli avvisi di accertamento, ancorche' emanati dai Centri di servizio, nonche' avverso le conseguenti iscrizioni a ruolo, non trova applicazione l'articolo 10 del D.P.R. n. 787 del 1980 che, come e' noto, disciplina esclusivamente le modalita' di proposizione del ricorso avverso le iscrizioni a ruolo effettuate dai Centri stessi a seguito dell'attivita' di controllo eseguita ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 600 del 1973, nonche' avverso i provvedimenti (anche taciti) di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 787, concernenti i rimborsi risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Gli avvisi di accertamento parziale, emanati dai Centri di servizio, potranno pertanto essere impugnati esclusivamente secondo le ordinarie modalita' previste dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In particolare si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 546, e' parte nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, oltre al contribuente, l'ufficio delle entrate ovvero, in caso di mancata istituzione, l'ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

I ricorsi avverso gli avvisi di accertamento in argomento saranno pertanto notificati dai contribuenti ai predetti uffici che provvederanno alla costituzione in giudizio nei termini previsti dal citato d.lgs. n. 546 del 1992 ed ai connessi adempimenti.

Al riguardo e' necessario assicurare flussi celeri di trasmissione dei fascicoli, a seguito di richiesta degli uffici, onde consentire una adeguata istruttoria degli stessi.

Si sottolinea che nelle avvertenze ai contribuenti e' indicato il competente ufficio delle entrate (o delle imposte dirette) al quale notificare il ricorso, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 546.

7.3 Autotutela.

L'istituto dell'autotutela consiste, com'e' noto, nel potere dell'Amministrazione di rivedere il proprio operato e di correggerlo in ordine ai riscontrati aspetti di illegittimita'.

Al riguardo l'articolo 3, comma 6, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 prevede espressamente che gli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sono annullati dall'ufficio che li

ha emessi o se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

Inoltre l'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 stabilisce che, salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

La materia e' stata in seguito compiutamente disciplinata dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, che all'art. 1, demanda il potere di annullamento all'ufficio che ha emanato l'atto o, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale delle entrate da cui l'ufficio dipende. Da tale assetto normativo discende, pertanto, che i Centri di servizio sono legittimati all'esercizio dell'autotutela in relazione agli avvisi di accertamento parziale da essi emanati, qualora ricorrano i presupposti di illegittimita' dell'atto; a tale ultimo riguardo si richiama la casistica, peraltro di carattere non tassativo, elencata all'art. 2 del citato D.M.:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Fermo restando, quindi, il puntuale svolgimento delle attivita' istruttorie, come illustrato al paragrafo 5, preliminari alla notifica dell'avviso di accertamento e finalizzate proprio alla verifica di correttezza degli elementi costitutivi della pretesa tributaria, i Centri di servizio dovranno altresì sollecitamente attivare l'autotutela qualora, successivamente alla notifica dell'atto ne riscontrino i presupposti delineati.

Si precisa, in particolare, che ai sensi dell'art. 2 del citato D.M., i Centri di servizio potranno attivarsi sia d'ufficio in via del tutto autonoma, sia dietro iniziativa del contribuente.

Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.M., puo' avanzare - indipendentemente dall'eventuale impugnativa - documentata istanza di annullamento, totale o parziale, dell'accertamento, da presentarsi in carta libera allo stesso Centro di servizio che lo ha emanato, ovvero all'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competenti per territorio; in tale ultima ipotesi i suddetti uffici provvederanno, con la dovuta sollecitudine, alla trasmissione dell'istanza relativa al Centro di servizio per l'esame della stessa e l'eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Si evidenzia che, in osservanza di quanto espressamente disposto dallo stesso art. 5, nel caso di invio dell'istanza ad un Centro di servizio od altro ufficio incompetente, questi sono tenuti a trasmetterla al competente Centro di servizio, dandone comunicazione al contribuente.

In ordine agli aspetti di carattere gestionale si evidenzia preliminarmente che il potere di autotutela si avvale di ampi margini operativi, essendo improntato ai criteri di economicita', efficacia e trasparenza di cui alla L. 241/90.

L'annullamento dell'atto e' infatti inibito esclusivamente per motivi sui quali sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, dal decreto 37/97).

Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti di autotutela sono esercitabili anche in pendenza di giudizio e anche qualora siano scaduti i termini di impugnazione.

In presenza di giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria, l'annullamento dell'atto e' altresì consentito con esclusivo riferimento agli eventuali motivi di illegittimita' che non abbiano formato oggetto della pronuncia dei giudici.

I Centri di servizio dovranno assicurare un puntuale e celere esame delle istanze prodotte dai contribuenti, al fine di evitare una dispendiosa ed infruttuosa attivita' contenziosa, con prevedibile soccombenza dell'Amministrazione.

In particolare qualora l'istanza del contribuente sia stata prodotta in pendenza dei termini di impugnativa, gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento dovranno essere opportunamente adottati e comunicati al contribuente prima della scadenza dei suddetti termini, al fine di evitare l'eventuale instaurazione del procedimento contenzioso su motivi di illegittimita' dell'atto, dei quali la stessa Amministrazione riconosce l'oggettiva sussistenza.

Qualora il provvedimento di autotutela comporti annullamento parziale dell'avviso di accertamento, dovra' essere tempestivamente comunicato anche l'ammontare delle maggiori imposte e del maggior contributo che restano

dovuti, nonche' delle connesse sanzioni; cio' al fine di consentire al contribuente, in tempo utile, gli eventuali versamenti definitivi previsti dagli artt. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.

#### 7.4 Accertamento con adesione.

Come e' noto l'istituto dell'accertamento con adesione e' compiutamente disciplinato dal d.lgs. n. 19 giugno 1997, n. 218 che, innovando la precedente normativa, ne ha esteso l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilita'.

Invero per gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, generalmente fondati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, e' difficilmente ipotizzabile la valutazione, in contraddittorio con il contribuente, degli elementi stessi.

Tuttavia non puo' escludersi, in via di principio, che a seguito di notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati i contribuenti presentino, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione.

L'istanza, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del citato d.lgs. n. 218, deve essere presentata all'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, ovvero all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ove l'ufficio delle entrate non e' ancora istituito.

Eventuali istanze presentate dai contribuenti direttamente ai Centri di servizio saranno pertanto immediatamente trasmesse all'ufficio competente per i successivi adempimenti.

A seguito della presentazione dell'eventuale istanza di accertamento con adesione l'ufficio delle entrate o delle imposte dirette richiedera' al Centro di servizio il relativo fascicolo per i connessi adempimenti, compresa l'eventuale definizione.

Le Direzioni regionali eserciteranno l'opportuna vigilanza sull'attivita' in argomento con particolare riguardo alla necessita' di assicurare un adeguato coordinamento tra gli uffici dipendenti in considerazione degli adempimenti cui sono tenuti i Centri di servizio e quelli ai quali dovranno provvedere gli uffici delle entrate o delle imposte dirette.

E' inoltre indispensabile organizzare una adeguata informazione ed assistenza ai contribuenti interessati, che sara' espletata dagli uffici delle entrate o delle imposte dirette, al fine di consentire un piu' agevole utilizzo degli istituti definitivi sopra richiamati ovvero un tempestivo esercizio del potere di autotutela, ove ne ricorrano le condizioni.

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 1

#### AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Non sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni relativi al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte e il contributo o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte ed il contributo, o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo delle imposte e del contributo corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_  
Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 2

AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma delle sanzioni minime, indicate nel relativo prospetto, per ciascun tributo. Non sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni relativi al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata; l'importo da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma delle sanzioni minime indicate, per ciascun tributo e contributo, nei relativi prospetti.

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte e il contributo o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte ed il contributo, o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo

un terzo delle imposte e del contributo corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_  
Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 3

AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_  
Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 4

AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma delle sanzioni minime, indicate nel relativo prospetto, per ciascun tributo. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la

documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata; l'importo da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma delle sanzioni minime indicate, per ciascun tributo, nel relativo prospetto.

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_  
Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 5

#### AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita,

secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, l'imposta o la maggiore imposta accertata con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, l'imposta o la maggiore imposta, accertata con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_

Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 6

#### AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Non sono comunque dovuti gli interessi relativi al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata..

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte e il contributo o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte ed il contributo, o le maggiori imposte ed il maggior contributo, accertati con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo delle imposte e del contributo corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_

Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali

informazioni: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ALLEGATO 7

AVVERTENZE

1. Definizione dell'avviso di accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La sanzione irrogata e' ridotta ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza o attestazione di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. In tal caso il contribuente fa pervenire entro dieci giorni dal versamento della prima rata la relativa quietanza o attestazione di pagamento, la documentazione relativa alla cauzione o alla fideiussione, a garanzia delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, e una comunicazione contenente l'indicazione delle modalita' di pagamento prescelte.

2. Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro sessanta giorni dalla notifica del presente accertamento e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata..

3. Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione (articoli 18 e 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Il ricorso, in bollo da lire 20.000, e' proposto mediante notifica all'ufficio sottoindicato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (articoli 16, commi 2 e 3, e articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, secondo le modalita' previste dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

4. Riscossione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento. - Articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Articolo 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 1, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, la sanzione pecuniaria irrogata, nonche' gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo. Se il contribuente si avvale delle disposizioni indicate al precedente punto numero 2, le imposte o le maggiori imposte, accertate con il presente atto, nonche' gli interessi dovuti, sono riscossi mediante iscrizione a ruolo.

In caso di proposizione del ricorso sono riscossi mediante iscrizione a ruolo un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio e i relativi interessi.

Commissione tributaria provinciale competente: \_\_\_\_\_

Ufficio al quale notificare il ricorso o rivolgersi per eventuali informazioni: \_\_\_\_\_